



Pronuncia n. 52/2022/FRG  
Gruppo consiliare – Lega Regione Lazio  
Rend. 2021 - XI Legislatura

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**  
*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura d'AMBROSIO	Consigliere;
Mauro NORI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere - relatore;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022*

*ha assunto la seguente*

**PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTO l'art. 81, comma 6 Cost., l'art. 5, primo comma, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile e, in particolare, l'art. 11 e gli artt. 127 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione";

VISTO, in particolare, l'art. 11 della richiamata L.R. n. 4/2013, relativo alle "spese di funzionamento" dei Gruppi consiliari;

VISTO l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21.12.2012 secondo cui "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali";

VISTO l'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, ai sensi del quale "ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo";

CONSIDERATE le sentenze della Corte costituzionale n. 39 e n. 263 del 2014, n. 107 e n. 235 del 2015, n. 104 e n. 260 del 2016, n. 10 del 2017;

VISTA la nota prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022, acquisita al protocollo della Sezione in pari data con il n. 1189, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario 2021, con la relativa documentazione allegata;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2020 dal Gruppo consiliare "Lega", pervenuto con la citata nota del 1° marzo 2021, del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;

ESAMINATI i riscontri documentali integrativi prodotti dal Presidente e legale rappresentante del Gruppo stesso a valle della “comunicazione” di questa Sezione assunta con deliberazione n. 29/2022/FRG, inviati con note acquisite al prot C.d.c. nn. 2001 del 04/04/2022 e 2030 del 05/04/2022 nel rispetto del termine assegnato;

VISTA l’ordinanza n. 13 del 7 aprile 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott. Francesco Sucameli;

### FATTO

1. Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 5022 del 28/2/2022, prot. Cdc n. 0001189 del 28/02/2022, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare “Lega” relativo all’esercizio 2021, corredato della pertinente documentazione.

2. La relazione allegata alla nota del 28.2.2022, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso a questa Sezione il rendiconto dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio, evidenzia l’invarianza, nel corso dell’esercizio 2021, del numero di Consiglieri del Gruppo “Lega”, pari a n. 6 unità.

3. In termini di cassa, al 31 dicembre 2021, risulta un fondo finale di € 2.650,89 per le spese di funzionamento, cui si aggiunge il fondo finale delle spese di personale in € 11.121,89, fondi coincidenti con gli importi rilevati dai conti correnti bancari.

4. Si riporta nel dettaglio, il complesso dei dati rendicontati:

### SITUAZIONE FINANZIARIA DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2021 - XI LEGISLATURA REDATTO SECONDO LO SCHEMA APPROVATO CON DPCM 21/12/2012

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	60.843,38
2	Fondi trasferiti per spese di personale	388.521,62
3	Altre entrate	0,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	9.588,45
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	5.955,33
TOTALE ENTRATE		464.908,78

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	310.648,88
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	72.389,20
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	864,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	64.840,76
7	Spese postali e telegrafiche	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento.	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	1.618,90
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16	Altre spese	774,26
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>451.136,00</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  
2021**

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	9.588,45
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	5.955,33
Entrate riscosse nell'esercizio	449.365,00
Uscite pagate nell'esercizio	451.136,00
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	2.650,89
Fondo di cassa finale per spese di personale	11.121,89

5. Ad avviso del Collegio la documentazione fornita non consentiva il riscontro delle poste contabili, dei giustificativi di spesa e delle movimentazioni relative ai due conti correnti bancari (rispettivamente, uno per le spese di funzionamento e uno per le spese di personale). Per la suesposta ragione è stata comunicata la necessità di acquisire delle integrazioni documentali.

**5.1.** In secondo luogo, il totale della spesa di funzionamento rendicontata nel 2021 (pari a € 68.097,92, somma delle voci U5, U6, U14, U16) non coincideva con gli importi totali delle fatturazioni e degli altri documenti giustificativi disponibili (totale per €. 82.862,99).

**5.2.** In base alla documentazione trasmessa, inoltre, non era possibile fare la crociatura e il riscontro dei movimenti bancari relativi al conto corrente per la spesa per il personale. Per emendare la carenza informativa, con pronuncia n. 29/2022/FRG, è stato richiesto al Gruppo di fornire, per ciascun movimento bancario del conto corrente bancario dedicato alla “spesa per il personale”, la documentazione di riscontro.

**5.3.** La documentazione richiesta è pervenuta regolarmente.

## **DIRITTO**

### **1. Quadro normativo e giurisprudenziale**

**1.** L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali. Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, segnatamente, è una delle “modalità” previste dalla legge per la verifica successiva, secondo parametri di legittimità, degli andamenti del bilancio degli enti territoriali (art. 5, lett. *a*) della L. cost. n. 1/2012 e art. 20 della L. n. 243/2012.

**1.1** Le “modalità”, segnatamente, sono quelle stabilite dai commi 9 e ss. del citato art. 1 del D.L. n. 174/2012, articolo il quale prevede una precisa scansione dei termini e dei poteri istruttori. Le “forme”, per altro verso, sono quelle consuete dell'unico grado, di cui all'art. 11 del Codice di giustizia contabile. Come è noto, per giurisprudenza ormai consolidata, l'“unico grado” è invero un unitario “sistema giustiziale” (C. cost. sent. n. 18/2019), ossia un unico processo in due fasi (SRC Campania n. 11/2020/PRSP e n. 113/2020/PRSP, SS.RR. spec. comp. n. 32/2020, ordd. 5 e 6/2021 e sent. n. 20/2021).

**1.2.** Il parametro di legge che stabilisce le modalità ed il criterio di giudizio, obbliga ad un raffronto tra il rendiconto cartolare predisposto dal gruppo sulla base di uno schema

disciplinato da un apposito DPCM e la disciplina contabile armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011, in particolare, l'Allegato n. 1). La Corte costituzionale, con sent. n. 39/2014, infatti, ha chiarito che si tratta di un controllo "documentale" (C. cost. sent. n. 39/2014, punto 6.3.9.1. *cons. in diritto*) volto a verificare il rispetto della legge ai sensi degli art 117 comma 2, lett. e) Cost.. Infatti, le «*esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto "la codificazione di parametri standardizzati" è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, "le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica", inscindibilmente connessa alla "disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi" (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)*» (C. cost. n. 39/2014).

**1.3.** Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 174/2012, ciascun Gruppo consiliare deve approvare un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo schema è stato adottato con il D.P.C.M del 21 dicembre 2012, (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013), conforme al testo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 (*hic et inde*, DPCM).

**1.4.** Il Giudice delle leggi ha specificato che il rendiconto deve osservare i principi generali della contabilità pubblica, riconosciuti dallo stesso D.P.C.M, anche sul piano del rispetto del principio di destinazione e dell'inerenza: segnatamente, «*il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*», (sent. n. 39/2014). Il sindacato di legittimità è peraltro "pieno" (art. 2 c.g.c.). Infatti: «*l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona*

la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)"» (sent. n. 10/2017, enfasi aggiunta).

**1.5.** Dal punto di vista procedimentale, l'art. 1 del D.L. n. 174/2012 stabilisce che il rendiconto deve essere inviato dal Presidente del Consiglio regionale alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Sezione regionale si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti. Le somme non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012) devono essere restituite dal Gruppo al Consiglio regionale. La Corte costituzionale ha affermato trattarsi di un effetto automatico che discende da un "principio generale delle norme di contabilità pubblica" (sent. n. 39/2014, punto 6.3.9.5. *cons. in diritto*). Per questa ragione, la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, Sez. Giur. Lazio, sentenza n. 157/2014; Sez. Giur. Piemonte sent. 53/2017), ha precisato che in assenza di rendicontazione adeguata (sia sotto il profilo della produzione di documentazione giustificativa, sia sotto il profilo della documentazione della destinazione), dalla pronuncia di controllo "definitiva", l'effetto restitutorio discende *ope legis*.

Per altro verso, in caso di irregolarità, a seguito della già citata sentenza n. 39/2014, non è più prevista la "sanzione" della decadenza dal diritto ai contributi nei confronti del Consiglio regionale.

**1.6.** Il controllo deve peraltro svolgersi per legge entro il ridetto termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, la Sezione non può più accertare l'irregolarità del rendiconto sul piano della *accountability*, con gli effetti connessi di legge (ossia, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute dal bilancio del Consiglio regionale).

**1.7.** La decisione, sia essa di regolarità o irregolarità, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. La Sezione, per altro verso, nonostante il linguaggio usato dal legislatore non “approva” mai il rendiconto, in quanto non è organo dell’amministrazione che stabilisce il contenuto o gli effetti della rendicontazione. Segnatamente, *«la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all’ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale»* (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2015).

**1.7.1.** La Corte dei conti, infatti, in sede di controllo, è un giudice che esercita un sindacato neutrale e finanziario su un atto che costituisce lo svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*). Segnatamente, il giudizio della Sezione di controllo, sul piano delle premesse, oltre che necessario e officioso, è “esterno”, oggettivo e “dicotomico” (Corte costituzionale, sent. n. 60/2013), ossia basato su un parametro di legge rispetto al quale il giudice è chiamato a verificare la regolarità o irregolarità del rendiconto e del suo saldo; sul piano degli effetti, esso non si traduce in una decisione di condanna, ma in una mera pronuncia dichiarativa, che porta ad esiti che non sono rimessi al Giudice, ma sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento contabile pubblico (nel caso, il sopra menzionato effetto restitutorio).

**1.8.** In ragione del carattere totalmente eteronomo del giudizio e della qualità istituzionale dell’organo giudicante, inserita in un “sistema giustiziale” (C. cost. sent. n. 18/2019) che garantisce il diritto di difesa, la decisione giudiziaria della Sezione di controllo, può altresì diventare “definitiva”. Ciò significa che la pronuncia può fare stato sul presupposto dell’obbligazione restitutoria, consistente nella illegittimità-irregolarità del conto eventualmente accertata.

**1.8.1.** Inoltre, la verifica della legittimità del rendicontare non è solo formale, ma diretta a riscontrare l’inerenza del titolo alla attività istituzionale del Gruppo (C. cost. sent. n. 10/2017; cfr. in senso conforme Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio), sebbene



attraverso, soltanto, evidenze documentali (C. cost. n. 39/2014, punto 6.3.9.1. *cons. in diritto*).

**1.8.2.** In ragione del carattere documentale del controllo, la legge chiede al giudice di effettuare due riscontri: (a) la previa verifica della integrità e completezza della documentazione inviata (giudizio che in caso sia negativo, comporta una decisione di “comunicazione”, in questo caso emessa con la decisione n. 29/2022/FRG); (b) il successivo riscontro della regolarità della rendicontazione, sulla base della disciplina vigente.

**1.9.** Il rendiconto qui esaminato, inoltre, non è il conto di cassa del Presidente del gruppo, il quale agirebbe nel caso come un agente contabile (Sezioni riunite spec. comp., sentenza n. 30/2014), ma un conto di competenza (ai sensi dell’art. 1, comma 9, su “fatti di gestione”, cfr. Sezioni riunite spec. comp., sentenza n. 29/2014/EL). Esso è cioè un conto amministrativo (cioè sulla complessiva gestione di competenza) che deve quindi essere redatto in armonia con l’art. 81, comma 6 Cost. e l’art. 117 comma 2 lett. e) Cost.; per tale ragione esso dà conto della generale gestione finanziaria, indicando cassa, crediti (fondi e altre entrate) e debiti, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011. La Corte dei conti, dunque, nel giudizio sui rendiconti consiliari, predisposto dall’art. 1, comma 9 e ss. del DL. n. 174/2012, non giudica mai della responsabilità personale (giudizio di *liability*), ma solo della *accountability* (correttezza della rappresentazione contabile, alla luce del principio di inerenza e veridicità, come declinati dall’art. 1 del DPCM, alla luce dei principi generali di cui al D.lgs. n. 118/2011).

**1.10.** In definitiva, con l’odierno giudizio si verifica esclusivamente il corretto adempimento dell’obbligo di *accountability* (ossia di legale e trasparente resa del conto). Per contro, non costituisce oggetto del giudizio la responsabilità contabile dei singoli componenti del Gruppo. Sebbene la violazione della disciplina sulla destinazione ed inerenza può generare responsabilità amministrativo-contabile, per essa vale la competenza degli organi di questa Magistratura preposti al relativo accertamento (C. cost. sent. n. 107/2015), nell’ambito di un distinto e separato giudizio.

## 2. Rendiconto 2021, Gruppo “Lega” – Consiglio regionale Lazio

2. La documentazione disponibile, integrata a seguito della “comunicazione” di cui alla decisione n. 29/2022/FRG, appare idonea allo svolgimento del giudizio documentale di questa Sezione.

2.1 Lo scrutinio deve quindi essere effettuato tanto del punto di vista della conformità formale allo schema predisposto dal DPCM, quanto dal punto di vista sostanziale, con riguardo ai principi contabili di cui all’art. 1 del DPCM e dei principi del D.lgs. n. 118/2011 (cfr. in particolare l’All. 1 del D.lgs. n. 118/2011).

2.2. La disciplina contabile e sostanziale del conto, infatti, rimane quella del D.lgs. n. 118/2011, come evidenziato dal Giudice delle leggi, sempre nella sentenza n. 39/2014: infatti, le *«esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell’ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)».*

Il DPCM, dunque, predispone la struttura formale del rendiconto nel rispetto del D.lgs. n.118/2011, per favorire l’armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, in modo da garantire la raffrontabilità interna e interterritoriale.

Di conseguenza: (a) il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell’ente territoriale (D.lgs. n. 118/2011) e deve con essa essere raffrontabile; (b) dal punto di vista sostanziale, la disciplina contabile è quella del D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare quella del suo Allegato 1 a cui il DPCM, per il principio di gerarchia delle fonti, non può derogare. Pertanto, in assenza di diversa disposizione di legge, il rendiconto deve essere redatto secondo il criterio della competenza finanziaria rinforzata (postulato n. 16), dando del DPCM una interpretazione conforme alla legge. Come si è sopra ricordato, le Sezioni riunite giurisdizionali di questa Corte, in speciale composizione, pur evidenziando che il DPCM presenta elementi di ambiguità, hanno

sottolineato che, per ragioni sistematiche, non può non trattarsi di una contabilità di competenza, escludendo il criterio di cassa (cfr. Sezioni riunite spec. comp. sentt. nn. 29 e 30/2014).

**2.3.** Sul piano sostanziale, l'art. 1 DPCM afferma che le spese, per essere regolari, devono essere rispettose del principio di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), nonché del principio di inerenza.

In proposito, la sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che *«L'attività di controllo deve consistere [...] nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito» e che «si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari».*

**2.4.** Tanto premesso, nel caso di specie, il rendiconto risulta correttamente redatto in conformità al DPCM e quindi all'articolo 1, comma 9, D.L. n.174/2012, sebbene siano presenti irregolarità che non hanno inciso sui principi sostanziali di cui all'art. 1 del DPCM medesimo e del D.lgs. n. 118/2011 (specie All. n. 1). In buona sostanza, come si espone di seguito, il rendiconto risulta regolare in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (postulato n. 18, All. n. 1 del D.lgs. n. 118/2011).

**2.5.** La prima irregolarità riguarda l'uso del criterio di imputazione contabile della competenza di cassa, anziché quello della competenza giuridica finanziaria e rinforzata del D.lgs. n. 118/2011. Il ricorso erroneo al criterio di registrazione di cassa è stato rilevato in sede di analisi delle movimentazioni in "uscita" che risultavano, per numero, superiori al totale degli importi dei giustificativi versati agli atti. La causa dell'evidenziata anomalia è da rinvenire, così come argomentato dal Gruppo, in ragione del pagamento nell'anno 2022 di fatture di competenza del 2021.

**2.5.1.** Come si è sopra evidenziato, nonostante la struttura estremamente semplificata del DPCM e il riferimento a "uscite", il rendiconto dei gruppi consiliari non è un conto di cassa, ma di competenza; di conseguenza il criterio di imputazione temporale è il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello della manifestazione

del movimento di cassa (art. 3, commi 4 e 5; postulato n. 16 All. 1; All. 4/2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 118/2011).

**2.5.2.** Del resto, la gestione rendicontata non attiene al maneggio di danaro da parte dei Presidenti dei Gruppi, ma alla complessiva gestione da parte di un organo del Consiglio regionale, con il fine di rendere trasparente l'andamento di cassa, debiti e crediti, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 30/2014; C. cost. sent. n. 107/2015).

**2.5.3.** Alla luce delle considerazioni che precedono, il conto è irregolare perché non ha registrato le fatturazioni secondo il criterio di competenza, ma di cassa. Tuttavia, la rilevata irregolarità riveste natura esclusivamente formale atteso che, come si rileva dal complesso delle informazioni fornite, è accertabile l'inerenza, la congruità e la veridicità delle spese complessivamente effettuate. Detto in altri termini, la violazione formale non si è tradotta in una sostanziale difetto di capacità rappresentativa, di veridicità, correttezza e inerenza, ragione per la quale si ritiene applicabile il postulato n. 18 dell'Allegato n. 1 del D.lgs. 118/2011.

**2.6.** Una seconda anomalia, di tipo documentale, è stata riscontrata dall'analisi dei giustificativi riguarda una spesa, per un totale di € 3.155,00 (cfr. ricevuta emessa in data 31/01/2021 per l'importo netto di € 2.524,00; importo lordo di € 3.155,00), relativa ad una prestazione di attività di lavoro autonomo ed occasionale di un dipendente già a tempo indeterminato (prot.n. 2030 del 05/04/2022, pagg. da 38 a 43 in file "Documentazione\_allegata\_al\_prot.\_n.\_8450\_del\_05.04.2022"). Della prestazione non è stato prodotto il relativo contratto, ma solo la quietanzata a titolo di "*Attività in materia di supporto legislativo e di studio inerente alle esigenze politiche del gruppo consiliare*" (prot.n. 1208 del 28/02/2022 in file "lega part.2", pag.63).

**2.6.1.** Non è stato possibile quindi verificare la correttezza contabile della prestazione in condizione di completezza documentale. Il Collegio, tuttavia, ritiene che l'eventuale irregolarità del titolo che emergesse in condizioni di completezza documentale, in ogni caso, non inciderebbe automaticamente sulla correttezza del saldo finale rendicontato. In proposito, giova rammentare che oggetto del presente giudizio è una verifica di "inerenza" e "correttezza" delle poste (*accountability*) nel senso fatto proprio dall'art. 1

del DPCM e dell'All. n. 1 del D.lgs. n. 118/2011. La correttezza contabile, infatti, consiste nel *«rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione e deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti [...] Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica»* (All. n. 1, postulato n. 5).

Con specifico riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari, l'art. 1 comma 3 del DPCM specifica altresì che la *«correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: (a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; (b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; (c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; (d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio»*.

**2.6.2.** La verifica di correttezza di cui all'odierno controllo, dunque, non è orientata al riscontro di generiche irregolarità del titolo o di eventuali responsabilità (che spetta ad altre giurisdizioni o rileva in altri tipi di giudizio di questa stessa Magistratura), ma solo al riscontro di illegittimità delle poste contabili che danno rappresentazione a transazioni sottostanti in modo rispettoso del diritto del bilancio (D.lgs. n. 118/2011) o del principio di destinazione (art. 1 comma 3 DPCM). Una alterazione rappresentativa rilevante, dunque, si verificherebbe solo nell'ipotesi di titolo radicalmente nullo o

inefficace, che renderebbe non legittima l'iscrizione della posta contabile della correlata transazione.

**2.6.3.** Nel caso di specie, il controllo documentale effettuato non consente di evidenziare simili irregolarità, in quanto l'eventuale violazione di norme fiscali o del principio di onnicomprensività della retribuzione di un dipendente a tempo indeterminato - da riscontrare nelle competenti sedi - rischia semmai di aumentare indebitamente costi di gestione (*liability*), ma non di alterare la rappresentazione di transazioni che risultano esistenti né di determinare una "non corretta" destinazione delle risorse nel senso sopra specificato (*accountability*).

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

**DICHIARA**

la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2021 del Gruppo consiliare "Lega"

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*Francesco SUCAMELI*

IL PRESIDENTE

*Roberto BENEDETTI*

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2022

IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO

*Aurelio CRISTALLO*